



10470-24

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

10

Composta da

Gastone Andreazza - Presidente - Sent. n. sez. 470  
Vittorio Paziienza CC - 07/03/2024  
Antonio Corbo - Relatore - R.G.N. 41275/2023  
Enrico Mengoni  
Alessandro Maria Andronio

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da



In caso di diffusione del presente provvedimento omettono le parti di cui e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 62 d.lgs. 196/00 in questo.  
 dispensa ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

avverso l'ordinanza del 19/09/2023 della Corte di appello di Milano

PROCURAZIONE DISTrettuale MILANO  
*[Signature]*

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza emessa e depositata il 19 settembre 2023, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [redacted] e sottoscritto dall'avvocato [redacted] con il quale era stata impugnata la sentenza dell'11 maggio 2023 pronunciata dalla Corte d'appello di Milano, la quale ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità del medesimo [redacted] per vari reati di violenza sessuale, e di tentati atti

✓  
*[Signature]*

sessuali con minorenni, commessi tra la primavera 2017 e dicembre 2021, nonché per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso fino a fine dicembre 2021, e per reati di lesione personale commessi il 29 dicembre 2021 e il 19 gennaio 2022.

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di sottoscrizione digitale del difensore, in ragione di quanto accertato a mezzo verifica eseguita mediante il *software* [REDACTED] in dotazione alla cancelleria.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [REDACTED], con atto sottoscritto dall'avvocato [REDACTED] articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 24, comma 6-*sexies*, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo al ritenuto difetto di sottoscrizione digitale dell'atto.

Si deduce che l'atto è stato digitalmente sottoscritto su pdf nativo, come risulta dalla verifica effettuata attraverso l'applicazione [REDACTED] [REDACTED] riconosciuta dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) quale *software* in grado di elaborare *files* firmati in modo conforme alla deliberazione del Centro Nazionale per l'informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA) del 21 maggio 2009, n. 45. Si osserva che la disciplina normativa non sanziona la prescrizione del decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, secondo cui il documento deve essere nativo digitale, ma solo l'assenza della firma. Si sottolinea che, nella specie, l'apposizione della firma identifica l'autore dell'atto e garantisce integrità e immodificabilità del documento, e che, inoltre, la p.e.c. assicura la connessione univoca dell'atto allegato al mittente. Si aggiunge che, nella giurisprudenza di legittimità, l'omessa sottoscrizione dell'impugnazione da parte del difensore è vizio superabile quando è certa la provenienza dell'atto, e che, inoltre, l'inammissibilità per mere ragioni formalistiche si pone anche in contrasto con l'art. 13 CEDU.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 177 e 591 cod. proc. pen. e 24, comma 6-*sexies*, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla declaratoria dell'inammissibilità fuori dei casi tipicamente previsti.

Si deduce che la dichiarazione di inammissibilità si pone in violazione del principio di tipicità delle cause di invalidità, desumibile dagli artt. 177 e 591 cod. proc. pen., in quanto l'art. 24, comma 6-*sexies*, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, prevede

l'inammissibilità esclusivamente in caso di mancata sottoscrizione dell'atto di impugnazione, e non anche in caso di sottoscrizione invalida o irregolare.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Fondate sono le censure che contestano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ritenuto privo di valida sottoscrizione digitale del difensore, deducendo che vi è sottoscrizione digitale, che è irrilevante il mancato riconoscimento di questa da parte del sistema [redacted] e che la causa di inammissibilità prevista dall'art. 24, comma 6-*sexies*, lett. a), d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, si riferisce esclusivamente alla mancanza, e non anche alla irregolarità, della sottoscrizione digitale.

2.1. La disposizione addotta a fondamento dell'ordinanza impugnata, l'art. 24, comma 6-*sexies*, lett. a), d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, prevede la sanzione dell'inammissibilità «quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore», ma non tipizza le modalità di sottoscrizione digitale consentite.

Di conseguenza, anche in ragione del principio del *favor impugnationis*, la causa di inammissibilità dell'impugnazione di cui alla lett. a) dell'art. 24, comma 6-*sexies*, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, ricorre solo quando deve escludersi che l'atto di impugnazione sia stato sottoscritto digitalmente, mentre è indifferente il sistema prescelto per effettuare la sottoscrizione digitale, se la stessa sia stata apposta.

E in questo senso è ormai univocamente orientata la giurisprudenza di legittimità. Si è affermato, infatti, che in tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, non costituisce causa d'inammissibilità dell'impugnazione la qualificazione, da parte del sistema informatico in dotazione all'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore come non valida, in ragione del mancato utilizzo di uno specifico *software* (nella specie [redacted] essendo stato l'atto sottoscritto col sistema "Pades-bes"), posto che la verifica della validità della sottoscrizione deve prescindere dalle caratteristiche del *software* impiegato per generarla e, parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica (così Sez. 2, n. 32627 del 15/06/2022, Moliterni, Rv. 283844-01; cfr., inoltre, in termini sostanzialmente conformi, Sez. 5, n. 22992 del 28/04/2022, Truzzi, Rv. 283399-01, nonché Sez. 1, n. 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Khaffou Ahmed, Rv. 282490-01, specificamente relativa a firma digitale apposta su atto in formato "pdf").

2.2. Nella specie, la sottoscrizione del ricorso dichiarato inammissibile, così come documentato nel ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità, è di tipo "Pades-B", ed è stata effettuata mediante l'applicazione [redacted] riconosciuta dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

Né l'ordinanza impugnata offre una motivazione utile ad escludere la sottoscrizione digitale del ricorso dichiarato inammissibile, perché valorizza esclusivamente, a tal fine, il mancato riconoscimento da parte del sistema, a seguito di verifica eseguita mediante il software [redacted] in dotazione alla cancelleria, della sottoscrizione apposta al ricorso dichiarato inammissibile. In effetti, detta ordinanza osserva: «Ritenuto che l'atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore, in quanto sebbene il file PDF depositato riporti in calce la dicitura "Firmato digitalmente da: [redacted] 17:34:09", a seguito di verifica, eseguita mediante il software [redacted] in dotazione alla Cancelleria, la stessa non risulta validamente apposta poiché non riconosciuta dal sistema».

2.3. In applicazione del principio di diritto richiamato e dei fatti processuali cui ha accesso la Corte, deve ritenersi che il ricorso dichiarato inammissibile nell'ordinanza impugnata perché privo di sottoscrizione sia, invece, in relazione a questo profilo, ammissibile.

Il ricorso in questione, infatti, risulta sottoscritto digitalmente; e tale circostanza è sufficiente per escludere la sussistenza della causa di inammissibilità prevista dalla lett. a) dell'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020.

3. La fondatezza del ricorso impone di annullare senza rinvio l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di condanna a carico del ricorrente, siccome fondata esclusivamente su questo profilo, e, quindi, di disporre la trattazione del ricorso erroneamente dichiarato inammissibile.

A tal fine, per evidenti ragioni di economicità, sottese al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, si dispone l'iscrizione nel Registro generale del ricorso per cassazione erroneamente dichiarato inammissibile, già presente in atti, al fine di consentirne una sollecita fissazione e trattazione nel rispetto delle regole processuali.


**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone lo stralcio degli atti e l'iscrizione a nuovo N.R.G. del ricorso per cassazione relativo.

Così deciso il 07/03/2024


Il Consigliere estensore

Antonio Corbo



Il Presidente

Gastone Andreazza



**Depositata in Cancelleria**

Oggi, **13 MAR. 2024**



IL FUNZIONARIO CANCELLIERE

Luana Merlani

